

Comune di Cabras
Provincia di Oristano



Comuni de Crabas
Provincia de Aristanis

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

P.O.R. FSE 2007-2013 OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
Asse I Adattabilità – Obiettivo operativo b.1
Linea di attività b.1.3
INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI
LAVORO CON LA CURA FAMILIARE
AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI ALLA PRIMA
INFANZIA
"ORE PREZIOSE"
ANNO EDUCATIVO 2009-2010

Il presente avviso ha per oggetto l'erogazione di incentivi a genitori lavoratori, volti a favorire la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

Gli incentivi consistono in contributi per l'acquisizione di servizi socio-educativi alla prima infanzia presso servizi e strutture autorizzate ai sensi della normativa vigente, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2009 e il 31 luglio 2010 (anno educativo 2009-2010).

Il presente avviso si rivolge ai genitori lavoratori/trici ivi residenti che abbiano minori a carico di età compresa tra i 3 e i 36 mesi i quali usufruiscano di servizi socioeducativi per la prima infanzia erogati in Sardegna presso servizi e strutture autorizzati ai sensi della normativa vigente, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente avviso.

Destinatari

I destinatari del contributo sono le lavoratrici e i lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni alla data della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 8 del presente avviso:

- siano residenti in Sardegna;
- siano titolari di regolare contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, fulltime, part-time) documentata da attestazione di svolgimento di attività lavorativa (dimostrabile con ultima busta paga, anche con importi nascosti, o con certificazione del datore di lavoro),
- siano titolari di regolare contratto di lavoro parasubordinato (lavoro a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro occasionale, ecc.) documentata da attestazione di svolgimento di attività lavorativa (dimostrabile con ultima busta paga, anche con importi nascosti, o con certificazione del datore di lavoro);
- esercitino un'attività di lavoro autonomo attestata dall'iscrizione al registro camerale o ad un albo professionale o dall'attribuzione della partita Iva da parte dell'Agenzia delle Entrate ;
- abbiano uno o più figli di età compresa fra i 3 e i 36 mesi al momento della fruizione del servizio per il quale è richiesto il contributo. A titolo esemplificativo significa che deve trattarsi di bambini che alla data del 1° settembre 2009 abbiano compiuto il terzo mese di età (nati entro il 1° giugno 2009 compreso) e non abbiano ancora compiuto il 37° mese di età (nati a partire dal 2 agosto 2006 compreso). In caso di nascita dopo il 1° giugno, l'età va calcolata con lo stesso sistema prima descritto tendendo conto non del 1° settembre ma della data di iscrizione prevista (esempio: un bambino nato il 4 luglio 2009 potrà usufruire del contributo a partire dal 4 ottobre 2009).

Destinatari prioritari

Qualora le richieste eccedessero i fondi disponibili, il contributo sarà erogato prioritariamente ai destinatari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. nel nucleo familiare siano presenti persone con handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 o, in caso di portatore di handicap non facente parte del nucleo familiare, che l'assistenza al portatore di handicap grave sia prestata con continuità e in via esclusiva dal dichiarante o dal coniuge (documentare opportunamente);
2. in presenza di famiglia monoparentale il contributo verrà erogato per ciascun minore di età compresa fra i 3 e i 36 mesi . Per minore appartenente a famiglia monoparentale si intendono i seguenti casi:
 - figlio riconosciuto da un solo genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);
 - figlio orfano di un genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);
 - casi di separazione giudiziale e/o divorzio nel cui dispositivo di sentenza sia prevista la limitazione della potestà genitoriale di uno dei genitori oppure nel caso in cui la "responsabilità genitoriale" non sia di fatto esercitata da uno dei genitori (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
 - famiglie nelle quali uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro all'estero (da documentare)
 - separazioni di fatto (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della "responsabilità genitoriale" e quindi l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
 - figlio riconosciuto da entrambi i genitori non conviventi e non coniugati (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della "responsabilità genitoriale" e quindi l'assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell'altro genitore);
 - casi diversi dai precedenti nei quali sia presente un provvedimento del tribunale limitativo della potestà genitoriale di uno dei genitori;
 - altre situazioni particolari non previste dal presente elenco ma ascrivibili al concetto di monoparentalità che l'amministrazione comunale si riserva di valutare caso per caso, con onere del richiedente di dimostrarle, mediante certificazione di atto notorio e suscettibili degli opportuni controlli.

Non è considerata monoparentale la famiglia nella quale i genitori, pur essendo regolarmente sposati, abbiano due diverse residenze. Neanche lo stato di divorzio o separazione o lo stato di genitori non coniugati e non conviventi sono condizioni per il riconoscimento dello stato di monoparentalità a meno che non si attesti mediante compilazione di atto notorio che uno dei due genitori di fatto non esercita alcuna responsabilità genitoriale (es. non vede il bambino, non frequenta l'abitazione del bambino, non ha un rapporto continuativo di cura con il bambino ecc.).

Inoltre se il bambino riconosciuto da un solo genitore o orfano di un genitore convive in un nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore esistente, non può essere considerato nucleo monoparentale;
3. nel nucleo familiare sono presenti minori in affidamento;
4. se il minore interessato dal contributo è stato adottato.

Il contributo verrà erogato per l'anno educativo 2009- 2010 limitatamente al periodo 1° settembre 2009 al 31 luglio 2010 nella misura di € 200,00, con un limite di reddito ISEE fino a 35 mila euro.

Attribuzione del punteggio di ammissibilità

Tutti i destinatari sono ammessi al contributo se viene loro assegnato un punteggio non inferiore a 3 (tre) punti. Tale punteggio minimo deve essere raggiunto obbligatoriamente con il punto b.1. L'attribuzione del punteggio avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI	punti
a) Situazione familiare	
a.1) per ogni ulteriore minore a carico, oltre il bambino interessato, di età da 0 a 10 anni;	3
a.2) per ogni minore a carico di età dagli 11 ai 14 anni;	1
a.3) madre del minore interessato in stato di gravidanza (allegare certificato medico);	2
b) Situazione lavorativa	
b.1 Per ogni genitore impegnato in attività lavorativa (condizione indispensabile per poter presentare la domanda)	3
Situazione lavorativa particolare (punteggio aggiuntivo a quello b.1)	
b.1.1 lavoro comprensivo di fascia oraria notturna	2
b.1.2 pendolarità oltre 10 e fino a 40 km (solo andata)	1
b.1.3 pendolarità oltre 40 km (solo andata)	2
b.1.4 lavoro fuori sede (lavoratori che sistematicamente svolgono la propria attività fuori sede e rientrano a casa il fine settimana, quindicinalmente o con frequenza superiore	3

Erogazione del contributo

Il contributo è concesso prioritariamente ai "destinatari prioritari" di cui all'art. 5 dell'avviso pubblico dell'Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ed evidenziati nel punto precedente.

L'erogazione del contributo avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione regionale di ammissione a contributo e dietro presentazione da parte del destinatario ammesso, al Comune, della documentazione comprovante la frequenza del servizio/struttura.

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 31.05.2010

Cabras lì 10.05.2010

F.to L'Assessore ai Servizi Sociali
Geom. Sergio Troncia

F.to Il Responsabile del Servizio Sociale
Dott.ssa Rita Fanari